

IL TRIBUNALE DI MANTOVA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Filippo Nora - Presidente

dott. Laura De Simone - Giudice Est.

dott. Marco Benatti - Giudice

letto il ricorso n.258/10 promosso dalla Banca P. per la dichiarazione di fallimento di S Italia S.r.l.;

rilevato che il ricorso è stato presentato in proprio senza assistenza tecnica di un avvocato, ma a seguito della riforma della legge fallimentare

l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento deve qualificarsi come un'azione di parte e il ricorso deve presentare le caratteristiche di cui all'art.125 c.p.c. e tra queste la sottoscrizione da parte di un difensore, non rivestendo nella specie il creditore la qualità necessaria per stare in giudizio personalmente (art.86 c.p.c.), tenuto conto dei vari richiami operati dall'art.15 l.f. ad atti - quali il

deposito di memorie e la formulazione di istanze istruttorie - che sottendono alla presenza di un difensore e valutato che l'art.22 l.f. consente di ritenere che nel procedimento possano essere liquidate le spese di lite;

considerato tuttavia che appare opportuna la trasmissione degli atti al PM affinché, compiuti ulteriori accertamenti, valuti l'eventuale sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore e riscontri i presupposti legittimanti la dichiarazione di fallimento;

P.T.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Si comunichi.

Mantova, li 27 gennaio 2011

Il Cancelliere Il Presidente

dott. Filippo Nora